



**INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
FINALIZZATE AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI
LICENZIATI NELL'AMBITO DI CRISI AZIENDALI - PO FSE 2014/2020
OBIETTIVO TEMATICO 8 - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.1**

PROCEDURA PRESENTAZIONE JUST IN TIME

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli

strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";

- n. 1646 del 2/11/2015 "Presca d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15 luglio 2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n.936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;
- n.1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n.1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;
- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";
- n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n. 1471/2013 "Disposizioni attuative in merito alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della legge regionale 1 agosto 2005";
- n. 960/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art. 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i;

- n. 1172/2014 "Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art. 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i";
- n.436/2016 "Specifiche in merito alla corresponsione del rimborso spese per i destinatari di tirocini - art. 26 quater Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 s.m.i";
- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n. 396/2017 "Aggiornamento elenco degli Organismi accreditati di cui alla DGR n.279 del 13 marzo 2017 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";
- n.1615/2016 "Approvazione dell'elenco unitario delle tipologie di azione-programmazione 2014/2020 - di cui alla DGR n. 354/2016. modifiche ed integrazioni";
- n. 1959/2016, "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.";

Richiamate inoltre le seguenti Determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- n. 140 del 16/02/2017 "Approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in possesso dei requisiti di cui alla DGR 1959/2016 e presentate ai sensi delle determinazioni n. 134/2016 e n. 145/2016 - Prima approvazione";
- n. 193 del 09/03/2017 "Approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in possesso dei requisiti di cui alla DGR 1959/2016 e presentate ai sensi delle determinazioni n. 134/2016 e n. 145/2016 - Seconda approvazione";
- n. 309 del 13/04/2017 "Approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in possesso dei requisiti di cui alla DGR 1959/2016 che hanno risposto all'avviso approvato con Determina n. 134/2016 e s.m.i - Terza approvazione";

Visti altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard:

- la deliberazione di Giunta Regionale n.116/2015 "Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna";
- il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)4969 del 11/07/2014;

- la Proposta di Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 475/2014;
- la "Convenzione fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro" relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani sottoscritta in data 18/04/2014 ed in particolare l'allegato H) Schede descrittive delle Misure del PON YEI e allegato D.2) "Metodologia Unità di Costo Standard";
- le Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 la cui metodologia a supporto è stata trasmessa alla Commissione europea per la successiva adozione con Atto delegato di cui all'articolo 14 comma 2 del regolamento 1304/2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2058/2015 "Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020".

B) OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI

Il presente invito ha l'obiettivo generale di offrire tempestivamente opportunità volte a favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori licenziati nell'ambito di specifiche crisi aziendali con dichiarazione di esuberi che si concludano sulla base di accordi tra le parti condivisi in sede istituzionale.

L'obiettivo specifico, quindi, è quello di attivare misure straordinarie e specifiche a fronte di licenziamenti collettivi nell'ambito di crisi con impatti e numeri di esuberi non gestibili con le misure ordinarie, ovvero superiori alle 50 unità, e in tutti i casi nei quali nell'accordo sia specificato un impegno straordinario della Regione Emilia-Romagna ad intervenire con risorse proprie e tale impegno non possa essere ottemperato ricorrendo alle attività già finanziate e disponibili.

In questo contesto, pertanto, si intende rendere disponibili ai lavoratori licenziati percorsi di orientamento e formazione, accompagnati dai necessari servizi di supporto e di personalizzazione, finalizzati al loro reinserimento nel mercato del lavoro. Al fine di garantire la più ampia collaborazione del territorio, l'operazione dovrà essere accompagnata, pena la non ammissibilità, da un Accordo di Partenariato sottoscritto dai

diversi soggetti che, condividendo obiettivi e modalità di intervento, si impegnano a concorrere alla realizzazione al conseguimento dei risultati attesi.

C) DESTINATARI

Potranno accedere alle misure previste e finanziate a valere sul presente Invito i lavoratori di imprese/unità locali ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna licenziati a seguito di procedure di licenziamento collettivo nell'ambito di specifiche crisi aziendali.

Nello specifico, quindi, lavoratori licenziati nell'ambito di crisi che sulla base di accordi tra le parti, condivisi in sede istituzionale, prevedano esuberi superiori alle 50 unità, e in tutti i casi nei quali negli stessi accordi sia specificato un impegno straordinario della Regione Emilia-Romagna ad intervenire a favore degli stessi lavoratori con risorse proprie e tale impegno non possa essere ottemperato ricorrendo alle attività già finanziate e disponibili.

In particolare, i destinatari potranno accedere alle misure approvate sul presente Invito di norma entro 12 mesi dal loro licenziamento.

D) MISURE FINANZIABILI

Potranno essere candidate operazioni che, nell'integrazione e articolazione dei diversi progetti, permettano di rendere tempestivamente disponibili ai potenziali destinatari di cui al precedente punto C), misure orientative, formative e/o di accompagnamento al lavoro, fruibili in modo personalizzato e individualizzato. L'operazione dovrà essere accompagnata, pena la non ammissibilità, da un Accordo di Partenariato sottoscritto dai diversi soggetti che, condividendo obiettivi e modalità di intervento, si impegnano a concorrere alla realizzazione al conseguimento dei risultati attesi.

L'articolazione delle operazioni in progetti dovrà, pertanto, permettere alle persone di costruire un proprio percorso finalizzato al reinserimento lavorativo che potrà trovare nelle ulteriori misure previste dalla programmazione regionale l'eventuale necessario completamento.

Al fine di garantire il presidio dell'attuazione delle misure previste il soggetto attuatore dovrà, con cadenza bimestrale, inviare all'amministrazione report periodici di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle attività realizzate e degli esiti occupazionali conseguiti e delle attività erogate. In particolare, il soggetto attuatore si impegna a restituire, al Centro per l'Impiego competente, le informazioni relative alla frequenza alle

azioni di politica attiva del lavoro nelle modalità che saranno da questo definite.

In particolare, il soggetto attuatore dovrà accompagnare le persone nella individuazione e fruizione delle singole misure in funzione delle effettive opportunità lavorative del mercato del lavoro regionale tenuto conto delle competenze e conoscenze in ingresso, delle aspettative e attese individuali.

Si tratta, pertanto, di prevedere un modello di intervento potenzialmente strutturato su tre dimensioni - servizi personalizzati di presa in carico, azioni formative per l'adeguamento, l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze e servizi per l'accompagnamento al lavoro - che consenta di costruire risposte differenziate in funzione delle caratteristiche individuali. Le azioni formative eventualmente proposte, quindi, dovranno essere progettate sulla base degli esiti delle azioni di presa in carico dei destinatari e finalizzate al loro reinserimento lavorativo, come parte integrante delle azioni di accompagnamento al lavoro. Per queste ragioni non saranno approvabili operazioni contenenti unicamente misure di formazione di cui ai seguenti punti 2 e 3.

Al fine di strutturare misure rispondenti alle effettive prospettive occupazionali e alle reali caratteristiche delle persone, l'intervento complessivo sulla specifica crisi aziendale potrà essere realizzato attraverso più operazioni candidate, in tempi successivi, a valere sul presente Invito. Si tratta di prevedere una progettualità che, costruita per *step* successivi, sia capace di rispondere alle differenti fasi che caratterizzano le singole situazioni di crisi, di cogliere e rispondere alle effettive e specifiche esigenze dei lavoratori e di valutare anche in itinere le reali e documentate prospettive occupazionali.

1. AZIONI ORIENTATIVE E DI ACCOMPAGNAMENTO

Obiettivo generale: rendere disponibili azioni orientative e di accompagnamento che prevedano la presa in carico delle persone secondo un approccio multidisciplinare volto alla:

- analisi delle esperienze e competenze possedute;
- costruzione di successivi percorsi personalizzati formativi e di accompagnamento alla transizione e/o al reinserimento lavorativo;
- orientamento in itinere durante tutta l'implementazione degli interventi e di supporto successivo alla fase di primo inserimento in impresa e valutazione del risultato conseguito.

Misure di intervento: i progetti dovranno essere ricondotti a due distinti modelli e metodologie di intervento rispondenti alle differenti esigenze delle persone:

1.A azioni di accoglienza e orientamento individuale e/o in piccoli gruppi della durata massima di 9 ore finalizzate all'individuazione delle competenze in ingresso e delle aspettative/esigenze individuali per la definizione del percorso formativo e di reinserimento lavorativo;

1.B azioni di orientamento professionale e tutoraggio rivolte ai lavoratori che presentano maggiori difficoltà nel reingresso nel mercato del lavoro, della durata variabile dalle 12 alle 36 ore finalizzate alla messa in trasparenza delle competenze professionali già acquisite per la costruzione di un percorso professionale per il reinserimento lavorativo.

Le attività potranno essere progettate ed erogate prevedendo sia momenti di fruizione individuale sia in piccoli gruppi.

- **Soggetti responsabili della Misura:** potranno essere responsabili della attuazione della Misura gli enti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 1 o area 2: in funzione delle caratteristiche dei destinatari - in risposta all' "Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016" di cui alle determinazioni del Direttore dell' Agenzia Regionale per il Lavoro n. n. 134 del 01/12/2016 e n. 145 del 07/12/2016.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani scheda 1-C - Accoglienza, presa in carico, orientamento - orientamento specialistico o di II livello: 35,50 euro per ora di servizio erogato, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nell'ora di servizio reso - deliberazione di Giunta regionale n. 2058 del 14/12/2015.

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia	durata
1.A - azioni di accoglienza e orientamento	A01	Accoglienza, presa in carico, orientamento	Massimo 9 ore
1.B - azioni di orientamento professionale e tutoraggio	A01	Accoglienza, presa in carico, orientamento	Dalle 12 alle 36 ore

2. PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE

Obiettivo generale: rendere disponibili percorsi formativi per l'acquisizione di competenze di base e/o trasversali propedeutiche all'attivazione di un tirocinio, comprensive dell'eventuale

formazione per la sicurezza, finalizzati a massimizzare la valenza formativa del tirocinio.

Misure di intervento: percorsi formativi focalizzati sulle competenze di base e/o trasversali necessarie ad affrontare nuovi e diversi contesti organizzativi, comprensive dell'eventuale formazione per la sicurezza. I percorsi dovranno avere una durata variabile dalle 16 alle 40 ore ed essere erogati di norma a gruppi di 8 lavoratori. Le attività di norma non dovranno essere progettate in funzione dell'area professionale e comunque non potranno prevedere attività di project work, e-learning o stage.

Soggetti responsabili della Misura: potranno essere responsabili della Misura gli organismi accreditati per l'ambito della "Formazione continua e permanente" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.116/2015 con riferimento alla Formazione fascia base (ore docenza * € 135,00 e monte/ore partecipanti effettivi * € 0,78).

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia	durata
Percorsi formativi focalizzati sulle competenze di base e trasversali	C03	Formazione permanente	Dalle 16 alle 40 ore

3. PERCORSI DI FORMAZIONE AVENTI A RIFERIMENTO IL SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE NONCHÉ IL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE

Obiettivo generale: rendere disponibili percorsi formativi per permettere alle persone l'acquisizione di conoscenze e competenze di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche per il rilascio di una qualifica professionale o di unità di competenze in funzione di documentate opportunità di reinserimento lavorativo.

Misure di intervento: potranno essere progettati percorsi aventi a riferimento le qualifiche regionali individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 1695/2010 e ss.mm.ii. Non potranno essere candidati progetti aventi a riferimento la formazione regolamentata e pertanto i corsi obbligatori per l'accesso ad una professione, attività economica o ruolo lavorativo, in base a specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali compresi i corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), di estetista e di acconciatore.

La durata massima per i percorsi che prevedono in esito il rilascio di una Qualifica professionale, nonché la percentuale di stage,

dovranno essere coerenti con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 ed in particolare:

- 600 ore (di cui di stage dal 30% al 40%) per persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso;
- 500 ore (di cui di stage dal 30% al 40%) per persone con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti del percorso;
- 300 ore (di cui di stage dal 20% al 40%) per persone con esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del percorso.

E' responsabilità del soggetto attuatore, nell'ambito della progettazione formativa e delle tipologie di durata verificare i requisiti dei potenziali partecipanti al fine di rendere possibile l'acquisizione delle competenze in esito ai percorsi stessi.

Soggetti responsabili della Misura: potranno essere responsabili della Misura gli organismi accreditati per l'ambito della "Formazione superiore" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.116/2015 con riferimento alle tipologie come di seguito indicato:

- C10 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per le qualifiche afferenti ai livelli EQF 1, 2, 3 e 4: Formazione fascia base (ore docenza * € 135,00 + ore stage/project work * € 66,00 + monte/ore partecipanti effettivi * € 0,78)
- C11 Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità per le qualifiche afferenti ai livelli EQF 5, 6 e 7: Formazione fascia alta (ore docenza * € 151,00 + ore stage/project work * € 76,00 + monte/ore partecipanti effettivi * € 1,23)

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche
	C11	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche ad elevata complessità
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC02	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze

	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica
--	------	--

4. PROMOZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO

Obiettivo generale: rendere disponibili tirocini di cui alla Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. quale modalità formativa finalizzata a sostenere le scelte professionali, a favorire l'acquisizione di competenze e a supportare l'inserimento lavorativo delle persone sia in aziende del settore produttivo di provenienza, sia in aziende di altro settore.

Misure di intervento: i tirocini dovranno essere progettati, attivati, realizzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lettera b) della sopra richiamata L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative. I tirocini dovranno avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi.

Si specifica che sono integralmente applicate tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini, compresa l'esclusione dalla corresponsione a favore dei destinatari dell'indennità di partecipazione al tirocinio, in qualità di lavoratori che percepiscono forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, così come stabilito dall'art.26 quater della suddetta L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.

Soggetti responsabili della Misura: potranno essere responsabili

- gli enti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro, area 1 o area 2: in funzione delle caratteristiche dei destinatari, in risposta all' "Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016" di cui alle determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 134 del 01/12/2016 e n. 145 del 07/12/2016.
- gli organismi accreditati per la Formazione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 scheda 5 - tirocini extracurricolari con remunerazione all'ente promotore a costi standard a risultato. Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari la remunerazione avrà come riferimento la fascia del profiling "alta" pertanto pari a euro 400,00. Non sarà riconosciuto alcun contributo a favore dei soggetti promotori che attiveranno tirocini in favore di persone legate da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado

con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante.

Con le modalità previste dalle disposizioni regionali vigenti negli ambiti di quanto definito dalla deliberazione di Giunta regionale n.1298/2015, ai partecipanti potrà essere rimborsata la spesa di un pasto al giorno, nel caso il percorso del tirocinio preveda una frequenza giornaliera di almeno 6 ore con un intervallo per il pranzo ed un rientro pomeridiano nonché le eventuali spese di trasporto per il raggiungimento della sede di svolgimento del tirocinio. In particolare potranno essere rimborsati i costi per il trasporto fino ad un massimo di € 7,00 al giorno, adeguatamente documentati (biglietti autobus/treno e rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzi privati nel rispetto della normativa in vigore per le missioni dei pubblici dipendenti). Si precisa che tali spese daranno luogo ad un finanziamento aggiuntivo *ad hoc* a costi reali (Cod.tipologia 65).

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia	durata
Tirocini di inserimento o reinserimento	T01b	Promozione tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro b)	Min 3 mesi Max 6 mesi
Costi reali	65	Azione di accompagnamento a costi reali nelle operazioni a costi standard	n.p.

5. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO AI TIROCINI

Obiettivo generale: rendere disponibile il servizio di formalizzazione delle conoscenze e competenze acquisite ai sensi dell' art. 26 ter della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.

Misure di intervento: servizio di formalizzazione progettato ed erogato in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale e dalle disposizioni regionali di attuazione.

Soggetti responsabili della Misura: potranno essere responsabili della Misura:

- gli enti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro, area 1 o area 2: in funzione delle caratteristiche dei destinatari, in risposta all' "Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016" di cui alle determinazioni del Direttore dell' Agenzia Regionale per il Lavoro n. 134 del 01/12/2016 e n. 145 del 07/12/2016.
- gli organismi accreditati per l'ambito della "Formazione superiore" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard di cui deliberazione di Giunta Regionale n. 960/2014: euro 35,50 per ora di servizio erogato per un massimo di 6 ore.

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia	durata
Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio	FC01	Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.	Max 6 ore

6. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Obiettivo generale: rendere disponibile un servizio di accompagnamento per l'attivazione di un contratto di lavoro in impresa diversa da quella di provenienza nonché differente a quella ospitante l'eventuale tirocinio di cui al precedente punto 4. Resta definito che il suddetto servizio, pertanto, potrà essere remunerato solo in caso di attivazione di uno dei seguenti contratti di lavoro in impresa diversa da quella di provenienza o comunque diversa da quella ospitante il tirocinio di cui al punto 4. Analogamente, sono altresì esclusi da remunerazione l'eventuale attivazione di un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante lo stage previsto nell'ambito di percorsi formativi di cui al precedente punto 3.

Misure di intervento: servizio di accompagnamento al lavoro per l'attivazione di un rapporto di lavoro (con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di apprendistato I, II o III livello o a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi) articolato nelle differenti fasi di scouting delle opportunità occupazionali, promozione dei profili, delle competenze e della professionalità presso le imprese, pre-selezione e accompagnamento nella prima fase di inserimento lavorativo.

Soggetti responsabili della Misura: potranno essere responsabili della attuazione della Misura gli enti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 1 o area 2: in funzione delle caratteristiche dei destinatari - in risposta all'"Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016" di cui alle determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 134 del 01/12/2016 e n. 145 del 07/12/2016.

Parametro di costo: Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani,

ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 scheda 3. Tenuto conto delle caratteristiche dell'utenza, la remunerazione avrà come riferimento la fascia del profiling "alta" ed è riconosciuta a risultato:

- contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi: euro 1.000,00;
- contratti di apprendistato II livello, tempo determinato di durata maggiore a 12 mesi o di somministrazione maggiore a 12 mesi: euro 1.600,00;
- contratti a tempo indeterminato o di apprendistato I o III livello: euro 2.500,00;

Le suddette remunerazioni in quanto riconosciute a risultato saranno erogate come segue:

- contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi: 1.000,00 euro dopo i primi sei mesi a fronte del mantenimento del rapporto di lavoro con la stessa impresa;
- contratti di apprendistato II livello, tempo determinato di durata maggiore a 12 mesi o di somministrazione maggiore a 12 mesi: euro 800,00 dopo i primi sei mesi a fronte del mantenimento del rapporto di lavoro con la stessa impresa e le restanti risorse dopo dodici mesi dall'avviamento sempre fatto salvo il mantenimento dello stesso rapporto di lavoro;
- contratti a tempo indeterminato con o di apprendistato I o III livello: 800,00 euro dopo i primi sei mesi a fronte del mantenimento del rapporto di lavoro con la stessa impresa e le restanti risorse dopo dodici mesi dall'avviamento sempre fatto salvo il mantenimento dello stesso rapporto di lavoro.

L'interruzione anticipata dei suddetti rapporti di lavoro prima dei sei mesi dall'avviamento comporta il non riconoscimento della remunerazione.

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Accompagnamento al lavoro	A02	Accompagnamento al lavoro

E) PRIORITA'

Partenariato socio-economico: sarà data priorità alle Operazioni supportate da un ampio e completo partenariato, formalizzato nell'Accordo di cui al punto B), coerente e pertinente rispetto alle azioni di cui al presente invito. Saranno pertanto prioritarie le operazioni progettate, realizzate e valutate in collaborazione e in rete con i diversi soggetti che, a diverso titolo, con distinte competenze concorrono al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui al presente invito.

Sviluppo territoriale: sarà data priorità alle operazioni che consentono di rispondere alle esigenze dei lavoratori riducendo costi e disagi connessi alla mobilità delle persone e favoriscano la piena fruizione delle opportunità. Saranno pertanto prioritarie le operazioni che prevedono un'offerta di punti di erogazione attivi e attivabili che consentano un facile accesso da parte dei lavoratori.

F) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare operazioni a valere sul presente invito, in qualità di soggetti gestori titolari gli enti accreditati per la realizzazione di servizi per il lavoro - area 1 in risposta all' "Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016" di cui alle determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 134 del 01/12/2016 e n. 145 del 07/12/2016.

Si specifica che per tutti i Progetti la responsabilità dovrà essere formalmente attribuita nel rispetto di quanto indicato per le singole misure al punto D).

Nel caso di Operazioni che comprendono Progetti di tipologia C10 e C11 gli organismi accreditati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013 ovvero la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner attuatori), sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). Ne consegue che potranno essere:

- Partner attuatori tutti i soggetti che concorrono all'attuazione dell'operazione prevedendo pertanto l'assegnazione o meno in fase di presentazione di un budget economico. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area ATTUATORI inserendo le informazioni richieste Codice organismo - Ragione sociale - Modalità di partecipazione - Finanziamento pubblico richiesto. In fase di attuazione l'eventuale inserimento di nuovi partner attuatori dovrà essere autorizzata e in tal caso dovrà essere sottoscritto da tutti i partner un nuovo accordo;
- Partner promotori tutti i soggetti che concorrono a titolo non oneroso al conseguimento degli obiettivi dell'operazione. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area PROMOTORI inserendo le informazioni richieste Ragione sociale - Ruolo.

Si specifica inoltre che i soggetti delegati NON possono far parte del partenariato e pertanto non potranno sottoscrivere l'accordo di

partenariato. I Delegati sono tutti i soggetti ai quali il soggetto titolare dell'operazione affida servizi integrativi specialistici o prestazioni aventi carattere di occasionalità. Nel sistema informativo devono essere inseriti nell'area DELEGATI inserendo le informazioni richieste Ragione sociale - Contenuto dell'attività delegata - Importo.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione dell'operazione presentata.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'A.T.I., la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di determinate operazioni, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa.

In tale caso l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'A.T.I. e dell'eventuale regolamento interno contenente la suddivisione delle attività e del finanziamento tra i singoli componenti.

G) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono pari a euro 1.000.000,00 di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - Obiettivo Tematico 8 - priorità di investimento 8.1.

Obiettivo tematico	8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Asse prioritario	Asse I - Occupazione
Priorità di investimento	8.1) Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e

	le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Obiettivo specifico	8.1 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Con riferimento alle modalità di finanziamento e rendicontazione delle singole tipologie di azione previste, si rimanda a quanto specificato al punto D) per ciascuna di esse.

Si specifica che per le azioni di cui alle tipologie:

- A02 Accompagnamento al lavoro
- T01b Promozione tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro
b)

considerato che le suddette azioni sono coincidenti con quelle finanziate dalla Regione nell'ambito del Programma operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" si applicano, al fine di assicurare un livello di omogeneità nel finanziamento e nella gestione di interventi simili seppur rientranti nell'ambito di Programmi diversi, le Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Si specifica inoltre che, tenuto conto dei potenziali destinatari delle operazioni candidate a valere sul presente invito, le Unità di Costo standard sono applicate avendo a riferimento alla "categoria di profilazione: "alta".

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

H) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web (SIFER 2014-2020), disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dal 20/05/2017 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 29/11/2018, pena la non ammissibilità.

La richiesta di finanziamento, completa degli allegati nella stessa richiamati e completa dell'Accordo di partenariato di cui al punto B), dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e in regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale entro e non oltre il giorno successivo all'invio telematico della sopra citata candidatura. La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale resa disponibile dalla procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> riguardante il presente avviso pubblico pena la non ammissibilità.

I) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le operazioni sono ritenute ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come definiti al punto F) del presente Invito;
- complete dell'Accordo di partenariato di cui al punto B);
- articolate in coerenza a quanto previsto al punto D);
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto H);
- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa e dell'Accordo di partenariato è pervenuta nei tempi e con le modalità di cui al punto H);

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro.

Le operazioni/progetti ammissibili sono sottoposti a successiva valutazione.

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sulle operazioni candidate.

Per tutte le operazioni candidate, i progetti di cui alle tipologie:

- FC01 Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii.
- FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di competenze
- FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica
- 65 Progetti a costi reali nelle operazioni a costi standard

saranno oggetto di verifica della rispondenza con quanto indicato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Pertanto ai progetti non sarà attribuito un punteggio, ma un solo esito di approvabilità.

Per tutte le operazioni ammissibili, con esclusione dei progetti riferiti alle tipologie sopra elencate, si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio per ogni singolo progetto, utilizzando i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e relativi pesi e ambiti di applicazione:

Criteri di valutazione	N.	Sottocriteri	Peso %	Ambito
1. Finalizzazione	1.1	Coerenza rispetto agli obiettivi generali e specifici del presente avviso	5	operazione
	1.2	Adeguatezza e completezza sull'analisi dei destinatari e sulle potenzialità di reinserimento lavorativo	15	operazione
	1.3	Adeguatezza e coerenza delle misure previste in funzione dell'analisi delle prospettive occupazionali	15	operazione
2. Qualità progettuale	2.1	Adeguatezza dell'articolazione progettuale dell'operazione e delle connessioni e integrazioni tra gli interventi	10	operazione
	2.2	Adeguatezza delle soluzioni organizzative, gestionali e di presidio della erogazione del percorso personalizzato	5	operazione
	2.3	Adeguatezza delle modalità e metodologie di intervento in	10	progetto

		relazione alle caratteristiche dei destinatari		
	2.4	Adeguatezza del progetto dell'impianto dell'operazione rispetto agli obiettivi occupazionali attesi	10	progetto
3. Economicità	3.1	Costi standard	0	progetto
4. Rispondenza alle priorità	4.1	Partenariato socio-economico	15	operazione
	4.2	Sviluppo territoriale	15	operazione
Totale			100	

Saranno approvabili i singoli progetti che avranno conseguito un punteggio totale pari o superiore a 70/100. Il punteggio complessivo delle operazioni approvabili sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili. Le operazioni saranno non approvabili se tutti i progetti che le costituiscono saranno non approvabili: in tal caso il punteggio dell'operazione sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti.

In esito alla procedura di valutazione le operazioni approvabili saranno finanziabili, per i soli progetti approvabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle valutazioni delle operazioni presentate saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale di norma entro 30 giorni dalla loro presentazione.

La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/>

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

M) TERMINE PER L'AVVIO E CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni approvate dovranno essere avviate di norma entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutti i progetti contenuti nell'operazione dovranno essere avviati entro sei mesi dalla suddetta pubblicazione e concludersi entro nove mesi dalla stessa, salvo per i progetti di tipologia A02, per i soli destinatari dei progetti di cui alle tipologie C10 C11 e T01b, i quali si considerano conclusi se l'accensione del contratto non

avviene entro 12 mesi dalla data della pubblicazione dell'atto di finanziamento sul suddetto sito web istituzionale regionale;

N) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

O) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

P) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Fabrizia Monti Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it

Q) TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento

della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi designati quali Responsabili esterni al trattamento di dati personali.

Inoltre i destinatari della comunicazione dei dati potranno essere gli operatori della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali della regione Emilia-Romagna.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.